

Conformemente alle disposizioni degli accordi europei, i paesi associati dell'Europa centrale devono sostenere con fondi propri il costo della partecipazione ai programmi, ma possono ricorrere in parte alla dotazione nazionale Phare. I contributi finanziari, definiti in decisioni del consiglio di associazione, vengono calcolati dalla Commissione sulla base di parametri oggettivi quali prodotto interno lordo (PIL), popolazione e distanze (per programmi di mobilità) e di altri parametri inerenti al programma in questione (ad esempio livello sanitario, consumo energetico, ecc.). I contributi finanziari vengono definiti in decisioni del consiglio di associazione. Si tratta di importi massimi, il cui impiego reale dipende esclusivamente dalla qualità delle domande del paese interessato. Al momento, è impossibile valutare quante domande potranno essere accolte.

Tutti i paesi candidati ammissibili dell'Europa centrale hanno sfruttato la possibilità di utilizzare parte della dotazione Phare per integrare il proprio contributo finanziario, anche se in diversa misura. Pur senza superare il limite del 10% della dotazione nazionale, alcuni di essi (Polonia, Romania, Bulgaria, Lettonia e Lituania) hanno fatto ampiamente ricorso a Phare durante la fase iniziale della partecipazione, impegnandosi tuttavia ad attingere sempre più alle proprie casse. Altri paesi (Ungheria, Estonia, Repubblica ceca e Slovacchia) hanno adottato un sistema più equilibrato fin dall'inizio, finanziando oltre il 50% dell'importo dovuto attraverso il proprio bilancio.

Dieci paesi dell'Europa centrale hanno firmato accordi di associazione (o accordi europei) con la Comunità. Tutti gli accordi, ad eccezione di quello con la Slovenia, sono in vigore.

(98/C 323/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1259/98

di Edith Müller (V) al Consiglio

(28 aprile 1998)

Oggetto: Accensione di un credito per l'acquisto dell'edificio D3 a Bruxelles

Il 28 gennaio 1998 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di accendere, con l'assistenza della Société Espace Léopold, un credito per un importo di oltre 500 milioni di ecu da destinarsi all'acquisto del cosiddetto edificio D3 a Bruxelles.

Può il Consiglio indicare se tale decisione è in accordo con l'esito dei colloqui al riguardo svoltisi l'anno scorso fra Parlamento, Consiglio e Commissione?

(98/C 323/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1519/98

di Thierry Jean-Pierre (I-EDN) al Consiglio

(14 maggio 1998)

Oggetto: Acquisto del D3 — Prestito

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha appena deciso di ricorrere alla Société Espace Léopold (essa stessa involucro giuridico che dà riparo agli interessi di banche belghe e francesi) incaricandola di prendere in prestito a nome del Parlamento europeo le somme di 525 milioni di ecu e 7 miliardi di franchi belgi per consentire alla stessa SEL di acquistare il complesso immobiliare D3.

1. Tenuto conto delle sue responsabilità in materia, ha il Consiglio autorizzato, sotto questa forma, questo giro finanziario per lo meno stupefacente?
2. Stanti l'importo dei capitali in palio e la singolarità dell'operazione prevista dalle autorità del Parlamento, ritiene il Consiglio che il diritto comunitario in materia di appalti pubblici dovrebbe essere scrupolosamente rispettato e che dovrebbe essere avviata una procedura di gara d'appalto per assicurare non solo la protezione degli interessi dei contribuenti comunitari, ma anche il rispetto delle più elementari regole della concorrenza?
3. E' il Consiglio a conoscenza dell'inchiesta condotta dalle autorità giudiziarie belghe in merito a atti di corruzione collegati alla costruzione del D3?